

**ATTO DI CONCESSIONE IN USO PRECARIO E STRUMENTALE DEGLI SPAZI DEL
VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA PER SFILATA**

**con clausola di convenzione per l'utilizzo in regime di conto terzi del personale
del Ministero della Cultura**

tra

il **Vittoriano e Palazzo Venezia** (C.F. 96477020588), con sede in Roma – 00186, Piazza San Marco 49, rappresentato dalla Direttrice Generale Dott.ssa Edith Gabrielli (di seguito denominato il “**VIVE**” o il “**Concedente**”)

e

Bulgari S.p.A., con sede legale in 00187 – Roma (RM), Via dei Condotti 11, C.F. 00388360588 e P.IVA IT00875591000, rappresentata dal Dott. Jean Christophe Babin, Amministratore Delegato (di seguito denominata “**Bulgari**” e, unitamente al VIVE, le “**Parti**”)

VISTI

- gli art. 106 e ss. del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” che istituisce all’art. 33 il Vittoriano e Palazzo Venezia;
- il D.M. del 23 dicembre 2014 così come modificato dal D.M. 20 gennaio 2020, recante Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali che assegna al VIVE il Monumento a Vittoriano Emanuele II (il Vittoriano) e Palazzo Venezia;
- il D.P.C.M. 2 novembre 2020 che conferisce alla Dott.ssa Edith Gabrielli l’incarico di Direttrice Generale del VIVE;
- la Determina n. 54 del 6 marzo 2023 con cui è stato adottato il nuovo *Regolamento per la concessione in uso degli spazi del VIVE* (**Allegato 1**);
- il D.M. 187 del 2 maggio 2023 e il D.M. 108 del 21 marzo 2024 che hanno apportato modifiche al precedente D.M. 161 dell’11 aprile 2023 contenente le “*Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli Istituti e luoghi della cultura del Ministero della Cultura*”;



GE

13

- la nota del 24 ottobre 2023, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 1937, con cui il Concessionario avanzava domanda di concessione degli spazi del VIVE per le giornate del 20, 21 e 22 maggio 2024 al fine di organizzare una sfilata;
- le nota del 20 marzo 2024, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 682, con cui il Concessionario inoltrava il programma ed il cronoprogramma della suddetta sfilata (**Allegato 2**);

CONSIDERATO

- che le finalità per le quali viene richiesto l’uso degli spazi del VIVE sono compatibili con la sua destinazione culturale;
- che lo scopo dell’uso degli spazi, per la sua intrinseca finalità sociale e culturale conferma le più generali finalità istituzionali del VIVE;
- che il progetto contribuisce a promuovere a livello internazionale il VIVE;
- che il progetto presentato non crea pregiudizio alla tutela e al decoro del VIVE e dunque rischi per la tutela dell’Istituto stesso;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse

1. Le premesse, i visti e i considerati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della sua interpretazione ed esecuzione.

Articolo 2 Oggetto della concessione

1. Con il presente atto, il VIVE concede ai sensi degli art. 106 e ss. del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio al Concessionario (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.) gli spazi di cui all’art. 3 che segue al fine di permettere l’organizzazione di una sfilata, articolata in n. 3 giornate, preceduta da aperitivo, così come dettagliatamente descritto nel programma e cronoprogramma di cui all’Allegato 2 (di seguito la “**Sfilata**”).

Articolo 3 Descrizione degli spazi concessi in uso

1. Gli spazi oggetto della concessione sono:
 - a. Spazio n. 1 – Spazio tra la Terrazza del Milite Ignoto e la Porta dei Musei (315 mq)
 - b. Spazio n. 2 – Porzione della Terrazza Italia, lato Ara Coeli (910 mq)
 - c. Spazio n. 3 – Piazzale del Bollettino (1.960 mq)



GE

- d. Spazio n. 4 – Porzione dell’Ala Fori Imperiali (300 mq)
 - e. Spazio n. 5 – Ambiente di servizio compreso tra l’ingresso del Museo Centrale del Risorgimento e l’Ala Fori Imperiali (14 mq)
2. Resta inteso che sarà consentito inoltre l’utilizzo dei servizi igienici siti al piano terra, nonché al quarto piano del Vittoriano, oltre all’utilizzo dell’ascensore interno.

Articolo 4 **Durata**

1. La concessione avrà validità dal 20 al 22 maggio 2024 (sfilata), oltre alle giornate di allestimento a partire dal 15 maggio 2024 e di disallestimento fino al 24 maggio 2024.
2. In particolare, il cronoprogramma prevede quanto segue:

SFILATA

- Spazio n. 1 – Spazio tra la terrazza del Milite Ignoto e la Porta dei Musei (3 giorni)
- Spazio n. 2 – porzione della Terrazza Italia (3 giorni)
- Spazio n. 3 – Piazzale del Bollettino (3 giorni)
- Spazio n. 4 – porzione dell’Ala Fori Imperiali (3 giorni)
- Spazio n. 5 – Ambiente di servizio compreso tra l’ingresso del Museo Centrale del Risorgimento e l’Ala Fori Imperiali (3 giorni)

ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO

- Allestimento / Disallestimento dello spazio n. 3 – Piazzale del Bollettino (7 giorni)
 - Allestimento / Disallestimento dello spazio n. 4 – porzione dell’Ala Fori Imperiali (3 giorni)
 - Allestimento / Disallestimento dello spazio n. 5 – Ambiente di servizio compreso tra l’ingresso del Museo Centrale del Risorgimento e l’Ala Fori Imperiali (1 giorno)
3. Resta inteso che, durante l’orario di apertura al pubblico del Vittoriano, il Concessionario dovrà garantire, la fruibilità degli spazi oggetto di concessione (ad esclusione dallo Spazio n. 4 – Porzione dell’Ala Fori Imperiali e dello Spazio n. 5 – Ambiente di servizio compreso tra l’ingresso del Museo Centrale del Risorgimento e l’Ala Fori Imperiali, attualmente chiuse al pubblico) e che nessun logo dovrà essere esibito.

Articolo 5 **Oneri della Concessione**

1. Il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente l’importo di **Euro 594.000,00** (il “Canone”).
2. Il Canone dovrà essere versato in anticipo.



GE

13

3. Il versamento del Canone dovrà avvenire tramite bonifico bancario al seguente conto corrente:

VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA

Roma Codice IBAN: IT98 Q030 6905 0201 0000 0046 281

specificando in causale: "Vittoriano e Palazzo Venezia. Sfilata Bulgari S.p.A. 20, 21 e 22 maggio 2024".

4. Sono inoltre a carico del Concessionario gli oneri per il personale ministeriale utilizzato in regime di conto terzi secondo quanto sarà determinato nella apposita clausola convenzionale allegata al presente atto.
5. Il pagamento degli oneri per il personale ministeriale utilizzato in regime di conto terzi deve avvenire contestualmente a quello dei canoni di cui al punto 5.1 su distinto conto corrente come specificato nella clausola convenzionale allegata al presente atto.
6. Il Concessionario – prima di procedere alla firma dell'atto di concessione – può incaricare del pagamento degli oneri di cui al presente articolo un soggetto terzo, ferma restando la propria responsabilità in solido in caso di inadempimento. In questo caso, il Concedente deve acquisire l'accettazione dell'obbligo di adempimento da parte del soggetto indicato dal Concessionario, i cui dati sono inseriti nell'atto di concessione.
7. I versamenti di tutti gli importi quantificati nel presente atto di concessione e nella clausola convenzionale dello stesso dovranno pervenire al netto di eventuali oneri o commissioni bancarie per il VIVE.
8. Eventuali costi aggiuntivi non quantificabili al momento dell'autorizzazione alla concessione (ad esempio dovuti a costi aggiuntivi per il personale in conto terzi durante le giornate festive; ecc.) saranno comunque a carico del Concessionario e comunicati, con successiva nota, allo stesso da parte del Concedente.
9. Sono inoltre a carico del Concessionario le spese relative a: (i) assistenza tecnica per l'utilizzo dell'impianto elettrico a opera della società incaricata del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti del VIVE; (ii) assistenza tecnica in caso di utilizzo degli ascensori ad opera della società incaricata del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori del VIVE; (iii) operazioni di pulizia e presidio dei servizi igienici durante tutto il periodo della Concessione ad opera della società incaricata del servizio di pulizia e igiene ambientale del VIVE.
10. Il Concedente comunica di seguito al Concessionario i riferimenti delle società per le attività di cui al punto 5.9 che precede, affinché quest'ultimo definisca autonomamente le modalità di erogazione dei servizi e i relativi costi:
- per il servizio di pulizia e igiene ambientale: Gemaservices S.r.l. – Dott. Carmine Pizzo, tel. 3505924461, e-mail segreteria@gemaservices.it;
 - per il servizio di manutenzione degli impianti: Passarelli S.r.l. – Dott. Giovanni Passarelli, tel. 3355771612, e-mail g.passarelli@passarelli-impianti.it;
 - per il servizio di manutenzione degli ascensori: Kone S.p.A. – Sig. Fabrizio Troiani, tel. 3488298041, e-mail fabrizio.troiani@kone.com.

In caso di variazione delle società incaricate dal VIVE, seguirà, in tempi utili, apposita comunicazione.

11. Resta inteso che il presente atto di concessione è subordinato all'effettivo incarico da parte del Concessionario delle società di cui ai punti 5.9 e 5.10 del presente articolo, che deve essere comunicato al VIVE.

Articolo 6

Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a:
 - a) trasmettere al VIVE, entro 30 giorni di calendario prima della data di inizio delle attività di allestimento, il progetto definitivo dell'allestimento, che dovrà previamente essere autorizzato dal VIVE;
 - b) predisporre e trasmettere al VIVE, entro 30 giorni di calendario prima della data di inizio delle attività di allestimento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 - c) al rispetto dei valori artistici e storici degli spazi concessi in uso;
 - d) ad assumersi la responsabilità patrimoniale in proprio per eventuali danni a persone e/o cose nell'ambito degli spazi concessi in uso, anche se causati dai partecipanti alle attività per il quale è rilasciata la concessione;
 - e) all'osservanza della normativa a protezione della pubblica incolumità, in materia di sicurezza antincendio, e di quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.;
 - f) a utilizzare attrezzature e strumenti conformi alle normative vigenti;
 - g) ad attenersi scrupolosamente al progetto approvato dal Concedente e di sottoporre ogni sua eventuale variazione all'approvazione di quest'ultimo. In nessun caso sarà comunque consentito che le strutture dell'allestimento entrino in diretto contatto con le superfici dell'edificio, come pure la posa in opera di staffe, chiodi, cavigli ed altri mezzi di ancoraggio e fissaggio che possano interferire direttamente con la superficie medesima. Ciò detto vale, anche, per gli impianti di illuminazione e per le linee di alimentazione di apparecchiature tecniche appositamente impiegate dal Concessionario;
 - h) a fornire al Concedente, prima della data di occupazione degli spazi, l'elenco del proprio personale e delle società fornitrici che a vario titolo avranno accesso ai luoghi;
 - i) a restituire gli spazi concessi in uso integri, in modo decoroso e liberi da persone o cose e comunque nello stato originario in cui è avvenuta la consegna. A tal fine, al termine della concessione, il Concedente provvederà ad accertare lo stato di conservazione degli spazi e, qualora verifichi eventuali danni, lo comunicherà al Concessionario nei 15 (quindici) giorni successivi.
2. Il Concessionario si impegna ad eseguire ed utilizzare eventuali riproduzioni fotografiche e/o video limitatamente alla Sfilata di cui all'art. 2 della presente concessione.



62

13

3. Gli usi delle riproduzioni di tipo diverso da quelli oggetto della presente concessione dovranno essere oggetto di nuova autorizzazione scritta da parte del VIVE. Resta inteso che, qualora il Concessionario facesse un uso improprio, o comunque tale da compromettere l'immagine del VIVE, quest'ultimo si riserva ogni diritto e/o azione per la migliore tutela dell'immagine del VIVE stesso.

Articolo 7 **Responsabilità del Concessionario**

1. Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo all'uso degli spazi e allo svolgimento delle attività è a carico del Concessionario.
2. Il Concessionario dichiara di sollevare il Concedente da ogni responsabilità civile e penale per danni di qualsiasi natura cagionati con qualunque azione od omissione, a titolo doloso o colposo, a sé, al proprio personale, a terzi, alle cose e ai luoghi concessi in uso. A tal fine verrà redatto, contestualmente alla concessione in uso precario e strumentali degli spazi di cui all'art. 3, un apposito verbale di consegna.
3. A tale fine il Concessionario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e RCO (prestatori di lavoro) per danni (a persone e cose) con massimale commisurato all'entità del rischio non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) valida per l'anno 2024.

Articolo 8 **Garanzie**

1. A garanzia di eventuali pregiudizi che possano derivare agli spazi concessi in uso al Concessionario è richiesta una cauzione, di cui all'art. 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.), pari ad Euro 50.000,00, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. La fideiussione dovrà avere la validità di 180 (centottanta) giorni ed essere del tipo "*a prima richiesta*" nella quale deve essere chiaramente espresso che l'escussione avverrà con pagamento entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta e con rinuncia, da parte del garante, ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia ad eccepire i termini di cui all'art. 1957 c.c.
3. Nella fideiussione devono essere indicati il beneficiario:

Vittoriano e Palazzo Venezia, Piazza San Marco, 49 – 00186 Roma

e con causale:

“Deposito cauzionale – Vittoriano e Palazzo Venezia. Sfilata Bulgari S.p.A. 20, 21 e 22 maggio 2024”.



66

13

4. La cauzione sarà restituita una volta accertato che gli spazi in concessione non abbiano subito danni e le spese sostenute siano state rimborsate.
5. Lo svincolo della cauzione sarà comunicato dal Concedente entro 180 (centottanta) giorni dalla conclusione della concessione, accertato che i beni in concessione non abbiano subito danni e che siano stati effettuati tutti i pagamenti al personale del Concedente, compresi eventuali prolungamenti degli orari di servizio.

Articolo 9 **Documentazione**

1. Il presente atto di concessione deve essere firmato dal Concessionario su ogni pagina e trasmesso al Concedente (vi-ve@cultura.gov.it) unitamente a:
 - documentazione comprovante il versamento del canone, di cui all'art. 5;
 - documento comprovante il pagamento del personale del Ministero della Cultura di cui alla successiva clausola convenzionale;
 - copia della polizza assicurativa Responsabilità Civile o certificato assicurativo di Responsabilità Civile emesso dalla compagnia (art. 7);
 - copia della cauzione (art. 8).

Articolo 10 **Efficacia**

1. Resta inteso che la presente concessione è sottoposta al controllo preventivo della Corte dei Conti *ex art. 3 L. 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.* e pertanto acquisterà efficacia qualora il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione di controllo.

Articolo 11 **Revoca**

1. Qualsiasi attività non compresa all'interno dell'atto di concessione e in ogni caso non preventivamente autorizzata dal Concedente potrà determinare la revoca della concessione.
2. In tale ipotesi al concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo.

Articolo 12 **Cessione**

2. È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere a terzi la concessione.

Articolo 13 **Penalità**



GE

12

1. Nel caso del mancato utilizzo della concessione, il Concedente tratterrà il canone stabilito all'art. 5.
2. Nel caso di mancato ritiro di eventuali attrezzature, arredi e altro materiale negli spazi oggetto di concessione, che ne comporti la rimozione oltre i termini concordati, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Concedente una penale pari al 20% del canone di concessione per ogni giorno ulteriore di permanenza.

Articolo 14 **Foro competente**

1. Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro di Roma.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, singolarmente e congiuntamente tra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse e pertanto non trovano applicazione gli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana; per quanto non espressamente in esso stabilito, si rinvia al Codice Civile e, per quanto esistenti ed applicabili, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Articolo 15 **Privacy**

1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di aver preso visione del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 relativo alla raccolta ed al trattamento dei dati personali e pertanto di essere a conoscenza in merito alle modalità del trattamento degli stessi.

CLAUSOLA CONVENZIONALE PER L'UTILIZZO IN REGIME DI CONTO TERZI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Articolo 1 **Condizioni della clausola**

1. Con la presente clausola, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione, si intendono regolare le obbligazioni relative all'utilizzo in regime di conto terzi del personale del Ministero della Cultura, necessario per la realizzazione delle attività di cui alla concessione.

Articolo 2 **Utilizzo del personale ministeriale in regime di conto terzi - riferimenti normativi**



 66

13

1. Per la realizzazione dell'iniziativa è prevista la collaborazione, a carico del Concessionario, del personale del Ministero della Cultura ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; dell'Accordo Nazionale tra il Ministero della Cultura e le OO.SS. del 3 marzo 2010 (circolare MiBACT n. 85 prot. 9110 del 4 marzo 2010) e successivo Accordo del 19 dicembre 2018; della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 comma 315; delle Circolari della D.G. Bilancio del MiBACT n. 16 del 14 febbraio 2018 e n. 36 del 9 aprile 2018 concernenti il pagamento delle attività svolte dal personale del MiBACT a carico di soggetti terzi autorizzati all'uso di spazi museali o concessionari temporanei degli stessi.

Articolo 3

Utilizzo del personale ministeriale in regime di conto terzi - programmazione

1. Per lo svolgimento della Sfilata sono previste le seguenti unità di personale:
 - **15 maggio 2024**
 - dalle 00.00 alle 09.00: n. 1 unità area Funzionari e n. 4 unità Area Assistenti
 - dalle 19.30 alle 23.59: n. 1 unità area Funzionari e n. 5 unità Area Assistenti
 - **16 maggio 2024**
 - dalle 00.00 alle 09.00: n. 1 unità area Funzionari e n. 4 unità Area Assistenti
 - dalle 19.30 alle 23.59: n. 1 unità area Funzionari e n. 4 unità Area Assistenti
 - **17 maggio 2024**
 - dalle 00.00 alle 09.00: n. 3 unità Area Assistenti
 - dalle 19.30 alle 23.59: n. 1 unità area Funzionari e n. 4 unità Area Assistenti
 - **18 maggio 2024**
 - dalle 00.00 alle 09.00: n. 3 unità Area Assistenti
 - dalle 09.30 alle 19.30: n. 1 unità area Funzionari e n. 1 unità Area Assistenti
 - dalle 19.30 alle 23.59: n. 1 unità area Funzionari e n. 4 unità Area Assistenti
 - **19 maggio 2024**
 - dalle 00.00 alle 09.00: n. 3 unità Area Assistenti
 - dalle 09.30 alle 19.30: n. 1 unità Area Assistenti
 - dalle 19.30 alle 23.59: n. 1 unità area Funzionari e n. 4 unità Area Assistenti
 - **20 maggio 2024**
 - dalle 00.00 alle 09.00: n. 3 unità Area Assistenti
 - dalle 09.30 alle 18.00: n. 3 unità Area Assistenti
 - dalle 18.00 alle 23.59: n. 1 unità area Funzionari e n. 6 unità Area Assistenti
 - **21 maggio 2024**
 - dalle 00.00 alle 05.00: n. 3 unità Area Assistenti
 - dalle 09.30 alle 18.00: n. 3 unità Area Assistenti
 - dalle 18.00 alle 23.59: n. 1 unità area Funzionari e n. 6 unità Area Assistenti
 - **22 maggio 2024**
 - dalle 00.00 alle 05.00: n. 3 unità Area Assistenti



GE

13

- dalle 09.30 alle 18.00: n. 3 unità Area Assistenti
- dalle 18.00 alle 23.59: n. 1 unità area Funzionari e n. 6 unità Area Assistenti
- **23 maggio 2024**
 - dalle 00.00 alle 09.00: n. 1 unità area Funzionari e n. 4 unità Area Assistenti
 - dalle 09.30 alle 19.30: n. 1 unità area Funzionari e n. 1 unità Area Assistenti
 - dalle 19.30 alle 23.59: n. 1 unità area Funzionari e n. 5 unità Area Assistenti
- **24 maggio 2024**
 - dalle 00.00 alle 09.00: n. 1 unità area Funzionari e n. 4 unità Area Assistenti
 - dalle 19.30 alle 23.59: n. 1 unità area Funzionari e n. 5 unità Area Assistenti

Articolo 4

Trattamento economico del personale

1. Il trattamento economico delle unità del personale del Concedente per le prestazioni professionali occasionali a carico di soggetti terzi è determinato in base alla seguente tariffa oraria:

Area Assistenti (già II area)

- diurno feriale: dalle ore 06.00 alle ore 22.00 – Euro 35,00
- notturno feriale: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 – Euro 40,00
- diurno festivo: dalle ore 06.00 alle ore 22.00 – Euro 40,00
- notturno festivo: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 – Euro 45,00

Area Funzionari (già III area)

- diurno feriale: dalle ore 06.00 alle ore 22.00 – Euro 40,00
- notturno feriale: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 – Euro 45,00
- diurno festivo: dalle ore 06.00 alle ore 22.00 – Euro 45,00
- notturno festivo: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 – Euro 50,00

2. I suddetti compensi sono esclusi dal campo di applicazione IVA (*ex art. 5 DPR 633/1972*) e da contribuzione previdenziale.
3. In base al tariffario e al programma di cui all'art. 3 l'importo complessivo delle prestazioni del personale per l'attività di vigilanza, tecnica e amministrativa, è pari ad **Euro 28.477,50**. Resta inteso che, qualora il Concessionario avesse bisogno di modificare il cronoprogramma con ore aggiuntive, quest'ultimo si impegnerà a corrispondere – prima della Sfilata – l'ulteriore importo per le prestazioni in regime di conto terzi del personale del Ministero della Cultura, il cui ammontare sarà comunicato dal Concedente.

Articolo 4

Modalità e termini di pagamento delle prestazioni del personale

1. Il pagamento delle prestazioni che saranno svolte dal personale del Concedente per la realizzazione della Sfilata è a carico del Concessionario.

2. Il versamento dell'importo pari ad Euro 28.477,50 dovrà essere effettuato in anticipo tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente:

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – Roma
Capo XXIX, Capitolo 2584, art. 21
Codice Iban: IT 39G 01000 03245 348 0 29 2584 21

Beneficiario

“Vittoriano e Palazzo Venezia”

specificando in causale:

“Pagamento per l'utilizzo del personale MiC in regime di conto terzi per Sfilata Bulgari S.p.A. del 20, 21 e 22 maggio 2024”.

3. Le spese per il bonifico sono a carico del Concessionario e non potranno essere detratte dal pagamento.
4. Nel caso di richiesta di variazione del programma concordato pervenuta successivamente al pagamento effettuato, che comporti la riduzione degli orari del servizio, non sarà possibile la restituzione parziale dell'importo.
5. In caso di prolungamento o anticipo degli orari stabiliti, per esigenze sorte nel corso di svolgimento delle attività, dovrà essere corrisposto l'importo aggiuntivo in base al tariffario di cui all'art. 4, entro due giorni dalla comunicazione della variazione.

Roma, il _____
(per accettazione)

Il Concessionario



Il Concedente

13
66